

R.G. Nr. 4128 /2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Miconi	Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi	Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso Nr. 4128/2018 R.G. promosso da:

ta a
elettivamente domiciliata a Rimini, alla Piazza Malatesta n. 21/c,
presso lo studio dell'Avv. Manisi Antonella che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da
procura in atti;

- ricorrente -

nei confronti di

- resistente contumace -

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

Intervenuto per Legge



CONCLUSIONI: All'udienza del 18/09/2019, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.

F. a promosso il presente giudizio chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, adottando le seguenti condizioni: *"In via principale: 1. affidamento esclusivo del minore alla madre sig.ra [redacted] assegnazione della casa familiare sita a [redacted], esclusiva proprietaria, ove continuerà a risiedere con il minore; 3. regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità che si riterranno più opportune, in considerazione della tenera età del bambino, ed eventualmente alla presenza della madre; 4. entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio; 5. la sig.ra [redacted] assumerà le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni; in via subordinata: 1. affidamento condiviso del minore, con collocazione stabile e prevalente presso la madre e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, per le spese ordinarie e straordinarie, nei tempi di frequentazione del minore presso ciascun genitore; 2. assegnazione della casa familiare sita a [redacted], esclusiva proprietaria, ove continuerà a risiedere con il minore; 3. regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità che si riterranno più opportune, in considerazione della tenera età del bambino, ed eventualmente alla presenza della madre; 4. entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio; 5. la sig.ra [redacted] assumerà le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni; in ogni caso: a) autorizzare l'inserimento del minore sul passaporto della sola madre; b) autorizzare la madre a chiedere e ottenere il rinnovo del documento d'identità del minore anche in assenza del coniuge; c) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla devono l'un l'altro a titolo di mantenimento e/o alimentare"*; con vittoria delle spese di lite (cfr. ricorso introduttivo).

All'udienza del 18/12/2018, a fronte della mancata comparizione di [redacted] Presidente del Tribunale ha assegnato termine per rinnovare la notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi; alla successiva udienza del 12/03/2019, rilevata la irregolarità della autenticazione della copia analogica di atti telematici, effettuata dal



difensore e non congiunta materialmente, è stato assegnato un nuovo termine per provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. All'udienza del 07/05/2019, nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., [redacted] non è comparso. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: "a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore; b) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, dato il disinteresse e la irreperibilità del padre, con domiciliazione presso la madre; il padre potrà vederlo solo in presenza della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente con le esigenze del minore; c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 150,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, essendo comunque obbligatorio il contributo del padre alla vita materiale del figlio" (cfr. verbale di udienza in atti).

All'udienza del 18/09/2019, dinanzi al Giudice Istruttore, verificata la ritualità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di F [redacted]; la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da memoria integrativa depositata in data 06/06/2019, con rinuncia alla concessione dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c. All'esito il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione (cfr. verbale di udienza in atti).

Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni; tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui "Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni").

Tutto ciò premesso, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.

E' documentato, infatti, che [redacted] e [redacted] hanno contratto matrimonio civile a [redacted] in data [redacted] ed hanno avuto un figlio, [redacted], nato il [redacted]. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).

Quanto ai provvedimenti relativi al figlio minore [redacted] devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater



comma 3 c.c. Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 *quater* c.c. In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art.337 *quater* c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.

Nel caso di specie, la condotta anche processuale di [] dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 *quater* c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente. Alla stessa, inoltre, devono essere riservate le scelte sulle questioni di maggior interesse per il figlio - quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola - posto che l'irreperibilità del padre renderebbe di fatto impossibile a [] l'adozione di ogni decisione. Per quest'ultima va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità del figlio minore

Va quindi disposto l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore [] che sarà collocato e domiciliato presso l'abitazione materna, con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale in qualità di genitore collocatario.

Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dal resistente rispetto all'affidamento del figlio impongono di stabilire che il padre potrà vedere il minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente con le esigenze del minore.

A carico di [] va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore [] versando l'importo onnicomprensivo di euro 150,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat - pur a fronte dell'assenza di una domanda in tal senso formulata dall'odierna ricorrente. Al riguardo,



deve infatti considerarsi che, nei giudizi di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole - tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario - possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti. Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitem" (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017). Deve, inoltre, evidenziarsi come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinvenga la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Nel caso di specie, in assenza di elementi utili alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale di _____ F _____, si ritiene congruo, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo omnicomprensivo di euro 150,00 mensili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con pagamento a favore dello Stato, in quanto _____ risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: *In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).*

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 08/11/2018 da (_____) nei confronti di _____ J, così provvede:

- a) pronuncia la separazione personale dei coniugi C _____ e F _____ che hanno contratto matrimonio a _____ in data _____, trascritto al n. 1 _____, Parte I, dell'anno _____ del Registro degli atti di matrimonio del Comune di _____;
- b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _____ i procedere all'annotazione della presente sentenza;

Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATE CA Serial#: 5729d9a8dd1da3dc
 Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATE CA Serial#: 41ef0aa61526c0f
 Firmato Da: BERTOZZI - BONETTI GIORGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1979a74251aeb5b612a389d3fe81c2e5



c) affida il figlio minore [redacted] j, nato a [redacted] il [redacted], in modo esclusivo alla madre, riservando alla stessa le decisioni di maggior interesse per il figlio - quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola -, con collocazione e domiciliazione presso la madre, cui assegna la casa familiare;

d) dispone che il padre potrà vedere il figlio minore [redacted] soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente con le esigenze del minore.

d) dispone che [redacted] l versi a [redacted], a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore [redacted] in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo onnicomprensivo di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;

e) condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale ed euro 98,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.

Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2019.

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi

